

GIUDICE DI PACE DI MONZA

ATTO DI CITAZIONE

Il sottoscritto **Luca Bonissi**, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED], residente in [REDACTED] via [REDACTED], in giudizio personalmente ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED] via [REDACTED] (con richiesta di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [REDACTED])

ESPONE CHE

1) Il giorno 6 luglio 2021 ha acquistato un Personal Computer marca Acer modello Aspire A1 (product code NX.A9JET.005) presso il distributore BREVI SPA di Nova Milanese (doc_01).

2) Nel suddetto Personal Computer risultava preinstallato il sistema operativo Microsoft Windows 10 Home e, non essendo il sig. Bonissi interessato all'uso di tale software, ha esercitato il proprio diritto a non accettarne le condizioni della LICENZA D'USO DEL SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT (che di seguito verrà denominata **EULA**, doc_02 e doc_03).

3) Alla prima accensione, avvenuta lo stesso giorno dell'acquisto, veniva presentata sullo schermo del PC l'EULA, che il sig. Bonissi non ha accettato (doc_02).

4) A seguito di ciò il Bonissi ha contattato Acer Italy Srl, di seguito semplicemente Acer, per ottenere il rimborso della licenza d'uso non accettata, pari a 78 Euro (doc_13), secondo quanto riportato nella EULA stessa: **«Qualora il licenziatario non accetti le presenti condizioni e non vi si conformi, non potrà utilizzare il software né le relative funzionalità. Il licenziatario potrà contattare il produttore del dispositivo o l'installatore oppure il rivenditore, qualora abbia acquistato il software direttamente, per conoscere le modalità di restituzione del software o del dispositivo e di rimborso del prezzo»**.¹

Sempre nella stessa EULA si specifica che il contratto di licenza è tra **«il licenziatario e il produttore del dispositivo [...] che distribuisce il software con il dispositivo»**.

¹ Il grassettato è come appare nel testo della licenza. Le sottolineature sono state inserite per evidenziare le azioni applicabili.

5) Lo stesso giorno dell'acquisto, martedì **6 luglio 2021**, veniva quindi richiesto tramite chat (doc_04) al *servizio clienti* il rimborso della licenza d'uso, per il quale il servizio clienti rimandava alla procedura del link <https://www.acer.com/ac/it/IT/content/rimborso>. Questa procedura richiede l'invio dell'intero PC presso i laboratori di Acer, azione non possibile in quanto il sig. Bonissi aveva bisogno di utilizzare da subito il proprio PC.

6) Nel computer risultava altresì installato il software applicativo **Microsoft Office 365 Personal**, come evidenziato sulla confezione dello stesso (doc_05), cui si applicano le medesime considerazioni e valutazioni a riguardo del sistema operativo *Microsoft Windows 10*: il sig. Bonissi non ne ha accettato le condizioni di licenza d'uso, e ha quindi chiesto il rimborso di quanto anticipatamente pagato, corrispondente al prezzo di **37 Euro** (doc_13).

7) Con lettera del **6 luglio 2021**, inviata tramite PEC, veniva effettuata **messa in mora e diffida ad adempiere** (doc_06), cui seguivano tra risposte e controrisposte, altre 10 comunicazioni (doc_07), sempre inviate via PEC, nelle quali Acer **contestava il prezzo di acquisto** delle licenze d'uso di "Windows 10 Home" e "Office 365 Personal", e imponeva come condizione strettamente necessaria per ottenere il rimborso **l'entrare in possesso del PC** di proprietà del sig. Bonissi per effettuare delle operazioni che - a dire di Acer - le erano imposte da Microsoft, in particolare:

- Nella PEC inviata da Acer l'8/7/2021 (doc_07, pagina 1), veniva indicato che l'operazione da effettuarsi sarebbe stata la **cancellazione** dal BIOS del **codice di attivazione del software Windows 10**, per poi consegnarlo a Microsoft per poter richiedere il rimborso.
- Nella PEC inviata da Acer il 12/7/2021 (doc_07, pagine 5-6), veniva indicato che per la **rimozione** del codice occorreva **un particolare tool**, e quindi il sig. Bonissi non avrebbe potuto effettuare in autonomia la cancellazione/rimozione di questo codice, che poi sarebbe stato reso a Microsoft perché Acer potesse ottenere a sua volta il rimborso della licenza non utilizzata.
- Nella PEC inviata da Acer il 21/7/2021 (doc_07, pagine 13-14), veniva invece indicato che **non c'era alcun ostacolo tecnico** per effettuare la **disabilitazione** del codice "da remoto" (confermando implicitamente che Acer è già in possesso di questo codice), ma Acer è vincolata da accordi con Microsoft che le impongono espressamente che sia Acer ad effettuare l'**estrazione** del codice se la stessa vuole ottenere a sua volta il rimborso da parte di Microsoft.
- Nelle PEC inviate da Acer il 26/8/2021 e il 30/8/2021 (doc_07, pagine 27 e 29), la stessa afferma che non esistono procedure diverse da quella prevista nel contratto in essere tra Microsoft e Acer per la **rimozione/disattivazione** della chiave di attivazione.

8) Nonostante la richieste al servizio clienti via chat, la messa in mora e diffida ad adempiere e le ulteriori precisazioni e contestazioni, per il rimborso di quanto il sig. Bonissi ha dovuto pagare coattivamente, non esistendo scelta sul mercato, pari alla somma di **78 Euro** per l'acquisto di "Windows 10 Home" e di ulteriori **37 Euro** per "Office 365 Personal", per un totale di **115 Euro**, ad oggi nulla è stato corrisposto e pertanto è stato costretto ad adire la via giudiziaria.

Occorre premettere che l'acquisto effettuato si compone di tre prodotti distinti:

- il *prodotto hardware*, costituito da un **computer notebook** con processore x86 32/64 bit a basso consumo energetico, 4 GB di RAM, schermo 14 pollici FullHD, 64 GB eMMC, 1 porta USB 2.0 tipo A, 2 porte USB 3.2 tipo A, porta HDMI, slot per memory card SD, scheda di rete Wireless A/B/G/N/AC, Bluetooth 5.0, webcam, porta ethernet Gigabit, uscita audio cuffie;
- il *prodotto software* costituito dalla licenza d'uso per il sistema operativo **Microsoft Windows 10 Home**;
- il *prodotto software* costituito dalla licenza d'uso valida per un anno per il software applicativo **Microsoft Office 365 Personal**.

Si richiama pertanto la clausola contenuta nella licenza d'uso del *software* Microsoft riportata a pagina 1 del presente atto, che prevede - nel caso in cui alla prima accensione del PC non si accettino le condizioni ivi contenute - il rimborso della stessa licenza d'uso o eventualmente di tutto il dispositivo, **a scelta dell'utente finale** secondo gli articoli del Codice Civile 1366 (*interpretazione secondo buona fede*), 1367 (*le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto*), 1369 (*convenienza alla natura e all'oggetto del contratto*), 1370 (*interpretazione contro l'autore della clausola*) e 1371 (*realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti*).

Alla prima accensione del PC viene dunque chiesto all'utente di accettare esplicitamente le condizioni di licenza del sistema operativo *Microsoft Windows* tramite un "click" sul pulsante "Accetta" (doc_02). Non avendo il sig. Bonissi accettato queste condizioni, ha quindi contattato il produttore del dispositivo (Acer) per ottenere il **rimborso delle sole licenze software**, ma parte convenuta **ha sempre preteso di venire in possesso dell'hardware di proprietà del sig. Bonissi**, oltre ad aver contestato, in modo anche incoerente, **il prezzo di mercato delle licenze software**, oggetto del rimborso e del presente giudizio.

Il punto focale è qui rappresentato dal fatto che mentre l'*hardware* è stato **comprato** e quindi è di proprietà del sig. Bonissi e ne può disporre a piacimento, del *software* Microsoft si acquisisce **soltanto un diritto all'USO** che viene disciplinato da un contratto a parte e che l'utente finale può non accettare: **da qui l'evidente scindibilità e indipendenza dell'oggetto hardware dalle licenze software**. Acer, cioè, non può avanzare alcuna pretesa a riguardo del PC (*l'hardware*) senza il consenso del proprietario, nel caso di specie il sig. Bonissi, ed è quindi illegittima la condizione posta da Acer (di entrare in possesso del PC del Bonissi) per poter rimborsare il costo delle licenze.

Da notare inoltre che Acer **è già in possesso del codice di attivazione**, in quanto inserito dalla stessa in fase di configurazione della parte software del PC, e che quindi può consegnarlo a Microsoft in ogni momento per una sua **disattivazione**, senza che ci sia bisogno di entrare in possesso del PC di proprietà del Bonissi.

Non è infatti credibile che aziende high-tech, quali sono Acer e Microsoft, non siano in grado di disporre di una disattivazione da remoto di questo codice/licenza: per la destinazione d'uso dei computer portatili (come quello in cui sono state preinstallate le licenze oggetto di questo giudizio), questi debbono essere infatti collegati ad Internet per poter effettuare almeno gli aggiornamenti di sicurezza, e Acer/Microsoft hanno sicuramente la possibilità di disattivare le licenze di cui è stato richiesto il rimborso.

Da considerare inoltre che sul PC è stato installato un sistema operativo GNU/Linux, per cui cancellare questo codice è anche un'operazione del tutto inutile dal punto di vista del buon senso.

Il sig. Bonissi, tra l'altro, benché non fosse tenuto a farlo, **si è comunque offerto di cancellare lui stesso questo codice**, a patto che gli venissero fornite le specifiche tecniche e/o il codice sorgente del programma o porzione di esso per effettuare questa operazione, informazioni che Acer si è categoricamente rifiutata di fornire.

Dal punto di vista del diritto, infatti, nella vicenda odierna **nessun contratto è mai stato perfezionato** con Acer e/o Microsoft. Del contratto di licenza d'uso - contratto unilaterale il cui proponente è Acer - sono irrinunciabili unicamente le proposte che comportano obblighi per il proponente (art. 1333 cc), che nel caso di specie sono le due proposte di rimborso, del solo software o dell'intero PC.

Secondo Acer, invece, il sig. Bonissi sarebbe tenuto ad ottemperare delle obbligazioni (consegna del PC ad Acer) che non solo non compaiono nel contratto di licenza d'uso di Windows 10² - che, si ribadisce, non si è mai concluso - ma sarebbero addirittura imposte

² Nel contratto di licenza d'uso è presente un maldestro tentativo di addossare all'utente l'obbligo di seguire le indicazioni fornite dal produttore sulle modalità di restituzione e rimborso. La clausola «*Il licenziatario dovrà attenersi a tali modalità, che potrebbero richiedere la restituzione del software unitamente al dispositivo sul quale il software è installato per ottenere il rimborso del prezzo, se previsto*» è infatti **inapplicabile** in quanto è prevista proprio solo nel caso in cui il contratto non venga accettato, oltre ad essere in ogni caso nulla perché **arbitrariamente determinata** dal solo proponente.

da **un contratto tra Acer e Microsoft di cui il sig. Bonissi è totalmente estraneo**. È evidente che il sig. Bonissi non è tenuto e non può nemmeno ottemperare ad obblighi di un contratto di cui non era nemmeno a conoscenza, che non ha mai potuto visionare e di cui comunque non è parte.

A tal proposito si richiama la recentissima sentenza 1734 del 15/12/2020 del Tribunale di Monza (doc_10) relativa ad un caso identico, nella quale il dott. Buratti, oltre a condannare il produttore ad un risarcimento danni di 20.000 Euro per responsabilità processuale aggravata, afferma che:

«Parimenti, Luca Bonissi **non era tenuto riconsegnare** il Tablet **per far verificare alcunché al produttore** ed, in ogni caso, è certa la volontà di Luca Bonissi di non utilizzare il sistema operativo, tanto che, a fronte del rifiuto da parte di Lenovo in ordine alla restituzione del software, egli afferma di aver proceduto alla formattazione del Tablet, quale unica soluzione praticabile per superare il blocco imposto all'accensione della macchina» (*Trib. Monza, sent. 1734/2020*)

Per quanto riguarda l'ammontare del rimborso, in assenza di una espressa determinazione del prezzo, occorre riferirsi al **prezzo di mercato** (art. 1474 cc).

Per quanto riguarda il prezzo della licenza del software "**Microsoft Windows 10 Home**", il prezzo di mercato al 6/7/2021 era di **78 Euro** (doc_13). Il prezzo è stato determinato effettuando la differenza tra PC prodotti da Acer con hardware identico ma differente dotazione software (nella fattispecie, FreeDOS che è gratuito, e Microsoft Windows 10 Home).

Da notare che il sistema operativo preinstallato sul PC acquistato viene fornito in "**modalità S**", la quale aggiunge al sistema operativo base delle funzioni di sicurezza. Dal momento che questa "modalità S" è appunto un'aggiunta e che può essere gratuitamente disattivata, portando di fatto ad una licenza "semplice" di Windows 10 Home, e non avendo Acer fornito alcun elemento comprovante un diverso prezzo di mercato di "Windows 10 Home con modalità S" (ad esempio, tramite la comparazione delle fatture di acquisto di "Microsoft Windows 10 Home" e "Microsoft Windows 10 Home con modalità S"), occorre rifarsi al prezzo di mercato della versione "base" di Microsoft Windows 10 Home, che è appunto di 78 Euro.

Per quanto riguarda invece la licenza di "**Microsoft Office 365 Personal**", Acer, nelle PEC inviate, dapprima afferma erroneamente che la licenza è "di prova", e successivamente si corregge asserendo invece che la licenza sarebbe gratuita, senza fornire alcuna prova di questa "gratuità" (ad esempio, l'importo zero sulle fatture di acquisto). In assenza di qualsivoglia documentata gratuità della suddetta licenza, occorre

rifarsi ancora una volta al prezzo di mercato della stessa. Per la sua determinazione, occorre proporzionare il prezzo di listino dal sito Microsoft delle licenze “Windows 10 Home” e “Office 365 Personal” con il prezzo di mercato precedentemente determinato per la licenza di “Windows 10 Home”, da cui risulta un prezzo di mercato per la licenza di **“Microsoft Office 365 Personal” di 37 Euro.**

L’odierno attore ritiene quindi suo diritto **la restituzione della somma anticipata per il solo software**, a causa del fatto che il pagamento è rimasto privo di giustificazione causale ed economica, a motivo della mancata conclusione dei contratti di licenza d’uso. Questo diritto è stato anche enunciato dalla Corte di Cassazione:

«Nell'accertata assenza di controindicazioni tecnologiche, l' 'impacchettamento' alla fonte di hardware e sistema operativo **Windows-Microsoft** [...] risponderebbe infatti, nella sostanza, ad una politica commerciale finalizzata alla **diffusione forzosa di quest'ultimo** nella grande distribuzione dell'hardware [...]. Evenienza - a tal punto concreta da essere **già stata fatta oggetto sotto vari profili di interventi restrittivi e sanzionatori da parte degli organismi antitrust USA e della stessa Commissione UE** - che può essere esclusa solo **interpretando la clausola in oggetto in termini di autonomia**, e non di collegamento negoziale.

E cioè nel senso che chi acquista un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (sistema operativo) **ha il diritto**, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d'uso del software propostegli al primo avvio del computer, **di trattenere quest'ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad esso specificamente riferibile»** (Cass. n.19161/2014 R.G., doc_11)

Il sig. Bonissi ha inoltre in più occasioni **ottenuto il rimborso del software preinstallato** da alcuni produttori, tra cui la stessa Microsoft (doc_12), la quale non ha mai chiesto di entrare in possesso del PC di proprietà del sig. Bonissi per effettuare alcuna operazione su di esso. Dal punto di vista dell’utente finale, è quindi sicuramente illegittima la pretesa di Acer di “mettere mano” su un bene (il PC) di proprietà altrui senza un esplicito consenso, pretesa non supportata tra l’altro da nessuna legge od orientamento giurisprudenziale.

Ad ulteriore sostegno di quanto enunciato nella presente causa, rappresentando il caso di specie un fatto non isolato ma un fenomeno di abuso presente sul mercato e tale da determinare una limitazione nella libertà di contrattazione nell'acquisto di PC, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), interpellata dall'ADUC sull'eventuale abuso di posizione dominante di Microsoft e le aziende produttrici di hardware, con il procedimento DC/5073, ha comunicato alla predetta associazione (con lettera n.28300/06 del 27/07/2006) che «**i consumatori possono rifiutare l'installazione di Windows e ricevere un rimborso**».

Per tutto quanto sopra esposto, il sig. Luca Bonissi

CITA

Acer Italy Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Arese (MI) Viale delle Industrie 1/A, C.F. 07951950158, P.IVA 02730250962 (PEC [REDACTED]), a comparire dinnanzi al Giudice di Pace di Monza, Giudice designando, nella sede di via Borgazzi 27 in Monza (MB) per l'udienza che sarà tenuta il giorno **5 luglio 2022** alle ore 9:00 e seguenti, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge e con l'avvertimento che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia per sentire dichiarare e accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Monza condannare **Acer Italy Srl** in persona del Suo rappresentante legale p.t. a pagare in favore del sig. **Luca Bonissi** la somma complessiva di **Euro 115,00** per l'acquisto delle licenze di "Microsoft Windows 10 Home" e "Microsoft Office 365 Personal" oltre interessi dalla data di messa in mora fino al soddisfo.

Con vittoria di spese, risarcimento per i danni patiti e patiendi ed indennizzo per il disagio arrecato, che si chiede di liquidare in via equitativa, il tutto entro i limiti ex. art. 82 c.p.c.

In via istruttoria si producono i documenti sotto indicati:

- 01) Copia della fattura d'acquisto**
- 02) Schermate del primo avvio del PC**
- 03) Copia del contratto di licenza con l'utente finale per il software Microsoft Windows 10**
- 04) Copia chat con servizio clienti**
- 05) Fotografia della scatola del PC recante l'etichetta "Office 365 Personal"**
- 06) Copia della lettera di messa in mora del 06/07/2021**
- 07) Copia corrispondenza via PEC**
- 08) Sentenza 930/2019 Giudice di Pace di Monza - Bonissi // Lenovo**
- 09) Sentenza 1213/2020 Giudice di Pace di Monza - Bonissi // HP**
- 10) Sentenza 1734/2020 del Tribunale di Monza - Lenovo // Bonissi**
- 11) Sentenza Corte di Cassazione n. 19161/2014 R.G. - Pieraccioli // HP**
- 12) Copia delle comunicazioni relative al rimborso ottenuto dal produttore Microsoft**
- 13) Tabella illustrante i prezzi di mercato delle licenze software *Microsoft Windows 10 Home e Microsoft Office 365 Personal***
- 14) Fotografia del Serial Number del PC [REDACTED]**
- 15) Visura camerale dell'impresa individuale "[REDACTED]" a cui è intestata la fattura d'acquisto, e copia di una fattura emessa dalla quale si evince il regime fiscale forfettario esente IVA**

Con riserva di ogni e più ampia deduzione e produzione.

Si dichiara che il valore della presente causa è di Euro **115,00**.

[REDACTED], 3 maggio 2022

Luca Bonissi

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. Luca Bonissi, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio N.E.P. del Tribunale di Monza, ho notificato copia conforme del suesteso atto di citazione alla:

- Soc. **Acer Italy Srl**, in persona del suo amministratore pro tempore, presso la sua sede legale in Arese (MI) - Viale delle Industrie 1/A (C.A.P. 20044) ivi inviandone copia a mezzo del servizio postale come per legge.